

**OPERAZIONI STRAORDINARIE*****La nuova scissione mediante scorporo***

di Paolo Meneghetti - Comitato Scientifico Master Breve 365



A far data dal **3 luglio 2023**, per effetto dell'[articolo 51 D.Lgs. 19/2023](#), il nostro ordinamento societario si arricchisce con una nuova operazione straordinaria inserita nell'articolo 2506.1 cod. civ., denominata **“scissione mediante scorporo”**.

In buona sostanza è una **normale operazione di scissione**, quindi con applicazione delle regole procedurali delle ordinarie scissioni, nella quale emerge una peculiarità e cioè che il **trasferimento della quota di patrimonio netto che viene attribuito alla beneficiaria** non comporta l'attribuzione delle sue partecipazioni ai soci della scissa, bensì la **partecipazione viene iscritta direttamente nell'attivo della scissa, che continua l'attività**.

L'analogia con l'operazione di **conferimento** di azienda risulta a questo punto molto evidente, fatto salvo che la procedura per portare a termine la scissione scorporo è decisamente più articolata rispetto a ciò che dovrebbe porsi in essere per eseguire il conferimento di azienda.

Quest'ultima è operazione che, salvo particolari previsioni statutarie, e salvo che con essa non venga sostanzialmente modificato l'oggetto sociale (da società operativa ad holding, ad esempio), potrebbe essere compiuta semplicemente dall'organo di *governance* della società come **atto di gestione**.

Le considerazioni sotto il profilo civilistico potrebbero essere molte, specie mettendo a confronto la scissione scorporo con la scissione ordinaria ed il conferimento in società, però non vi è dubbio che un maggiore livello di interesse è rappresentato dall'**ambito fiscale**.

**La scissione scorporo è una operazione fiscalmente neutrale**

L'operazione di scissione scorporo resta a tutti gli effetti una **scissione**, e quindi non vi sono motivi per ritenere non applicabile il disposto dell'[articolo 173 Tuir](#).

Tuttavia, in merito a questo tema vanno fatte alcune **considerazioni** sulle quali ovviamente l'Agenzia delle Entrate sarà chiamata ad esprimere un **parere**.

Il primo tema riguarda il carattere di neutralità della scissione che è chiaramente affermato dall'[articolo 173, comma 1 del Tuir](#), e, a parere di chi scrive, non può che trattarsi di una peculiarità applicabile anche alla scissione scorpo.

Con un'ulteriore osservazione: la **neutralità della scissione non è affatto condizionata dalla circostanza che oggetto del trasferimento da scissa a beneficiaria sia un intero ramo di azienda**, bensì essa è applicabile **anche quando vengono trasferiti singoli beni**.

Il tutto è implicitamente confermato dal comma 15 bis del citato [articolo 173](#) che stabilisce la possibilità di eseguire il **riallineamento tra minor valore fiscale e maggior valore civilistico** con imposta sostitutiva (dal 12% al 16%) solo nel caso in cui venga trasferito un **ramo di azienda**, essendo richiamate le condizioni di cui all'[articolo 176 Tuir](#).

Quindi la neutralità, regime di base della scissione, è facoltativamente derogabile, con effetto esclusivamente riconosciuto in capo alla **beneficiaria**; trasferendo una azienda, viceversa il regime applicabile è la piena neutralità.

Questo passaggio non è di poco conto poiché si presenta una alternativa al **conferimento di beni** (operazione non neutrale fiscalmente) con una operazione societaria che ottiene i medesimi effetti del conferimento, posto che la partecipazione che rappresenta il bene trasferito resta iscritta in capo alla scissa.

Pensiamo alla tipica operazione in cui un certo **ramo immobiliare**, in relazione al quale risulti difficile ipotizzare che esista "attorno ad esso" un ramo di azienda, dovrebbe essere trasferito ad altra società sempre facente riferimento alla medesima proprietà.

Con il **conferimento** si rischierebbe la contestazione di **operazione non neutrale**, data l'insufficienza del mero ramo immobiliare a configurare una azienda, mentre con la scissione otterremo il risultato di **trasferire il bene ad altra società in forma neutrale** assegnando la partecipazione alla società scissa.

Certo poi andrebbe valutata attentamente la problematica di una eventuale **cessione di quella quota alla luce della norma antiabuso di cui all'articolo 10 bis dello Statuto del Contribuente**. Ma se ci si limita a configurare lo spostamento dell'*asset*, a parere di chi scrive, non vi sono dubbi che l'operazione si configura come **neutrale dal punto di vista fiscale**.

In dottrina, sul punto, vi è chi ha posto qualche dubbio sul fatto che la scissione scorpo possa essere considerata **operazione non neutrale**, bensì **realizzativa**, con conseguente regime fiscale di rilevanza delle plusvalenze eventualmente conseguite, ma non si vede come si possa pervenire a tale risultato, essendo confermato, per la scissione scorpo, l'impianto normativo della scissione ordinaria che è a tutti gli effetti una **operazione di successione universale**.

## Analogia fiscale scissione scorporo/conferimento di azienda

Altra questione è verificare se si manifestano le condizioni per applicare **due norme tipiche del conferimento di azienda** inserite nel comma 4 del citato [articolo 176 Tuir](#).

In primo luogo il fatto che, laddove oggetto del trasferimento sia una **azienda**, essa si consideri detenuta dalla società avente causa beneficiaria a far data dallo stesso momento dal quale era stata detenuta dal soggetto dante causa, scissa.

L'applicazione della norma nel passato poteva essere sostenuta sulla scorta del **principio di neutralità e successione universale della scissione**, sancito dall'[articolo 173, comma 4, Tuir](#) e tali aspetti, come sopra si ricordava, sono presenti anche nella scissione scorporo.

Peraltro, se il riconoscimento della anzianità di detenzione dell'azienda è attestato in una operazione di **conferimento di azienda**, per la quale si discute se prevalga la natura riorganizzativa ovvero quella realizzativa, non dovrebbero esservi dubbi sulla operazione di scissione scorporo nella quale il tema della **successione universale della società beneficiaria** rispetto alle posizioni della società scissa appare difficilmente contestabile.

In secondo passaggio del citato [articolo 176, comma 4](#) attiene alla **anzianità di detenzione della partecipazione** che la società conferente riceve in cambio del conferimento di azienda.

Con tale norma si assicura alla società conferente la possibilità di **cedere la partecipazione con un più che probabile soddisfacimento dell'holding period in ambito pex**.

Ebbene, per i medesimi motivi sopra citati, e nel solo caso in cui la scissione scorporo abbia come oggetto una azienda o un ramo di azienda, **non sembrano sussistere validi motivi per discriminare la scissione scorporo rispetto al conferimento**.

Sul tema una **recente dottrina** (circolare Assonime 14/2023, par. 1) sostiene che il cosiddetto **holding period** venga **maturato a prescindere dal fatto che il trasferimento sia di singolo bene o di azienda**, mentre le cose cambierebbero sulla questione della iscrizione della partecipazione quale immobilizzazione finanziaria: in tal caso se fosse trasferito il singolo bene, la partecipazione erediterebbe l'iscrizione dello stesso bene.

In definitiva, posto che la scissione scorporo si presenta come una **ordinaria scissione** e come tale essa avviene in **regime di neutralità**, sia che abbia come oggetto un singolo bene, sia che abbia come oggetto un ramo d'azienda, lo scenario cambia quando si voglia ipotizzare:

- il **riallineamento con imposta sostitutiva** in capo alla beneficiaria,
- l'ottenimento dell'**anzianità della azienda** trasferita in capo alla **beneficiaria**,
- l'ottenimento dell'**anzianità della azienda** in capo alla **partecipazione** iscritta nella scissa.

Per i tre aspetti sopra indicati serve, a parere di chi scrive, che **oggetto del trasferimento sia una azienda**, oltre al fatto che, **laddove il trasferimento fosse funzionale alla successiva cessione di partecipazioni**, allora la difesa dall'ambito di cui all'articolo 10 bis dello statuto del Contribuente appare certamente più agevole se oggetto non sia, meramente, il singolo bene.